

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI AMANDOLA – MASSIGNANO - BELMONTE PICENO -  
MONTE RINALDO**

**PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.**

**(CLASSE III)**

L'anno duemiladiciotto il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

tra

il Comune di **AMANDOLA** (FM) di classe 3<sup>a</sup> - codice fiscale 80001030446 - legalmente rappresentato dal Sindaco, Adolfo Marinangeli;

il Comune di **MASSIGNANO** (AP) di classe 4<sup>a</sup> - codice fiscale 00363350448-\_- legalmente rappresentato dal Sindaco, Massimo Romani;

il Comune di **BELMONTE PICENO** (FM) di classe 4<sup>a</sup> - codice fiscale 81001490440, legalmente rappresentato dal Sindaco, Ivano Bascioni;

il Comune di **MONTE RINALDO** (FM) di classe 4<sup>a</sup> - codice fiscale 00396470445 - legalmente rappresentato dal Sindaco, Gianmario Borroni;

si conviene e si stipula quanto segue:

**PREMESSO CHE :**

L'Amministrazione comunale di Amandola, con delibera di Consiglio Comunale n. .... Del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di Massignano, con delibera del Sindaco n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di Belmonte Piceno, con delibera di Consiglio Comunale n. .... Del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di Monte Rinaldo, con delibera di Consiglio Comunale n. .... Del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso di approvare la presente convenzione per lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 04.12.1997;

**ART. 1**  
**Oggetto e fine**

I comuni di **AMANDOLA** (classe 3<sup>o</sup>), di **MASSIGNANO** (Classe 4<sup>a</sup>), di **BELMONTE PICENO** (Classe 4<sup>a</sup>) e di **MONTE RINALDO** (Classe 4<sup>a</sup>) stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

**ART. 2**  
**Comune capo convenzione**

Il Comune di **AMANDOLA** assume la veste di Comune capo convenzione, in attuazione delle disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione Nazionale n. 150 del 15/07/1999. Le Amministrazioni comunali, inoltre, definiscono di comune accordo che al termine naturale della convenzione il Segretario conserva la titolarità del Comune capo convenzione: **AMANDOLA** .

**ART. 3**  
**Nomina e revoca del segretario comunale**

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del Consiglio di Amministrazione della ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99, 164/2000, 17/03 e 278/03 della ex Agenzia Segretari Comunali e Provinciali.

**ART. 4**  
**Modalità operative**

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera in ciascuno degli Enti per un numero di giorni ed ore in proporzione della spesa sostenuta. Per la sostituzione, in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale, si procederà secondo quanto stabilito dall'art. 6 della presente convenzione.

**ART. 5**  
**Orario di lavoro**

Il Segretario comunale assegnato alla segreteria convenzionata presterà servizio nei tre Comuni con le seguenti modalità:

- Comune di AMANDOLA ore 16 (44,44%)
- Comune di MASSIGNANO ore 8 (22,22%)
- Comune di BELMONTE PICENO ore 6 (16,66%)
- Comune di MONTE RINALDO ore 6 (16,66%)

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune degli apparati amministrativi degli enti, tenuto conto della complessità e delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, con profilo orario organizzato su n. 5 giorni settimanali e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

#### **ART. 6 Vicesegretario**

La sostituzione del Segretario Comunale della sede convenzionata è richiesta dal Sindaco del Comune capo-convenzione è regolamentata secondo le disposizioni dell'Ex Agenzia Autonoma dei segretari comunali e provinciali in materia di assenze del segretario comunale.

Qualora nel corso della convenzione venga istituita la figura del vice segretario in un comune convenzionato, nei casi di vacanza, assenza o impedimento del segretario titolare, nel predetto comune le relative funzioni verranno svolte dal vice segretario, nel rispetto sia della normativa vigente in materia, che delle disposizioni impartite dall'Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

#### **ART. 7 Rapporti finanziari e trattamento economico**

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza trimestrale o semestrale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dalla contrattazione collettiva di riferimento, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di AMANDOLA (44,44%)
- Comune di MASSIGNANO (22,223%)
- Comune di BELMONTE PICENO (16,66%)
- Comune di MONTE RINALDO (16,66%)

Il trattamento economico del Segretario Comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze e ai valori fissati dai precetti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Al Segretario comunale è, altresì, attribuito un compenso annuale, denominato “retribuzione di risultato”, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati dai singoli comuni e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti. Il compenso è liquidato separatamente dalle amministrazioni convenzionate in un importo non superiore al 10 per cento del monte salari dell’anno di riferimento (in proporzione alla percentuale di contribuzione del singolo comune e del periodo di effettivo servizio nello stesso), nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa (art. 42 CCNL 16 maggio 2006).

Le spese per missioni e per trasferte svolte dal Segretario Comunale, sono esclusivamente a carico del Comune nel quale o nell’interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate.

E’ direttamente a carico dei Comuni di Massignano, Belmonte Piceno e Monte Rinaldo l’onere per il rimborso al Segretario delle spese di accesso presso le rispettive sedi convenzionate ogni qualvolta il suddetto funzionario dovrà recarsi dal Comune capofila, sede del servizio, ai Municipi di Massignano, Belmonte Piceno e Monte Rinaldo.

Con la presente convenzione si autorizza il Segretario all’utilizzo del mezzo proprio applicando il criterio del rimborso chilometrico secondo le vigenti normative, circoscrivendo lo spostamento tra una sede di segreteria e l’altra a quanto strettamente dovuto per esigenze lavorative ovvero per impegni urgenti.

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali. Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. d), del D.lgs. 267/00, il relativo onere sarà interamente a carico del Comune interessato.

**ART. 8**  
**Forme di consultazione**

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

**ART. 9**  
**Durata e cause di scioglimento**

Quanto alla durata, la presente convenzione avrà decorrenza successivamente alla data di presa d'atto della stessa ad opera della Prefettura – UTG di Ancona, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Marche – e **a far data dall'assunzione in servizio del segretario titolare della sede di segreteria convenzionata fino al 31/07/2019** e comunque nel rispetto delle previsioni dell'art. 99 del D.lgs. 267/00.

Essa ha carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scadenza naturale;
- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni comunali convenzionate;
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare, previo preavviso di almeno 30 giorni da comunicare a tutti i comuni convenzionati.

La presente convenzione potrà essere rinnovata prima della scadenza, con la medesima procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare. Dei provvedimenti di costituzione, proroga e scioglimento, è data immediata e tempestiva comunicazione alla sezione regionale dell'Ex Agenzia Segretari Comunali e Provinciali per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica e il trattamento economico del Segretario Comunale.

**ART. 10**  
**Classe della convenzione**

La presente convenzione è classificata in **classe 3<sup>a</sup>**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

**ART. 11**  
**Registrazione**

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

**ART. 12**  
**Norme finali**

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, alla Prefettura – UTG di Ancona - ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale delle Marche per i provvedimenti conseguenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto, \_\_\_\_\_

Comune di AMANDOLA

IL SINDACO

\_\_\_\_\_

Comune di MASSIGNANO

IL SINDACO

\_\_\_\_\_

Comune di BELMONTE PICENO

IL SINDACO

\_\_\_\_\_

Comune di MONTE RINALDO

IL SINDACO

\_\_\_\_\_